

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016**  
**757/2016/S/EFR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER GLI ANNI D'OBBLIGO 2013 E**  
**2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 gennaio 2013, 11/2013/R/efr di "Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2013, in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al medesimo decreto" (di seguito: deliberazione 11/2013/R/efr);

- la determinazione 29 dicembre 2014, 24/2014, del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’art. 4, commi 6 e 7, del Decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2015, in capo ai distributori” (nel seguito: determinazione 24/2014);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 607/2014/S/efr (di seguito: deliberazione 607/2014/S/efr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito : deliberazione 177/2015/A);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del 6 dicembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 36246) di rettifica della lettera 7 luglio 2016 (acquisita con prot. Autorità 19370), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2015 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto 28 dicembre 2012”.

**CONSIDERATO CHE:**

- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2015 sono stati definiti dal GSE, sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla determinazione 24/2014, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2013 sono stati definiti dal GSE, sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla deliberazione 11/2013/R/efr dell’Autorità, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
- l’art. 13 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 prevede che:
  - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);
  - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possieda certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 13 (comma 2);

- per gli anni 2015 e 2016 qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
- ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95, comunicando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GSE, all'ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio, le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate (commi 3 e 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota del 6 dicembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 36246), il GSE ha inviato all'Autorità la "Comunicazione dell'esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l'anno 2015 nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto 28 dicembre 2012";
- dalla citata nota del GSE, del 6 dicembre 2016, risulta che la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o Società) non ha inviato al GSE, entro il termine del 31 maggio 2016, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2015 (pari ad almeno il 60% di 8.878 TEE), nonché ai fini della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2013 (pari a 5.629 TEE), risultando, pertanto, la totale inadempienza agli obiettivi specifici di risparmio energetico per tali anni d'obbligo.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., per accertare, nei termini di cui in motivazione, la

- violazione dell'art. 13, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 e del decreto legislativo 115/08;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
  4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
  5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
  6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
  7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS – Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a. (Partita Iva 00573180643), Via Contrada Vasto 15, 83100, Avellino [AMMINISTRAZIONE@CERT.SIDIGAS.IT](mailto:AMMINISTRAZIONE@CERT.SIDIGAS.IT), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*